Sentenza N. R.G. N. /.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A

composta dai magistrati:

Dott.ssa Marina Anna Tavassi - Presidente estensore -

Dott. Claudio Marangoni - Giudice -

Dott.ssa Alima Zana - Giudice -

riunita in camera di consiglio l'8 maggio 2014, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione del 15.10.2012 notificato da:

, rappresentati e difesi dagli avv.ti , e ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via C. Farini 53, giusta delega in atti

- attori -

contro

, rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , giusta delega in atti

- convenuta -

OGGETTO: concorrenza sleale - risarcimento del danno

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2013 i procuratori delle parti così concludevano:

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de149 - Firmato Da: GARGEALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c158a

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per

++++++++

Nel Merito

Per tutte le causali espresse sia in fatto che diritto. condannare ex art. 2600 e 2043 C.C. al risarcimento dei danni prodotti dalla concorrenza sleale: danno emergente e lucro cessante nonché alla perdita di valore dell'azienda da liquidare in via equitativa.

Condannare. altresì, parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alle attrezzature non consegnate e/o consegnate in maniera difettosa e/o non funzionante da liquidare in via equitativa nonchè al risarcimento dei danni morali da liquidare in via equitativa.

Condannare parte convenuta a restituire tutti i disegni e progetti costruttivi creati dal Comandante della e vietare a parte convenuta e/o a terzi alla quale questa dovesse eventualmente commissionare i lavori. la fabbricazione e la vendita delle centrifughe già prodotta dalla in esecuzione dei progetti e disegni tecnici realizzati dal Comandante per conto e nell'interesse della . con vittoria di spese e compensi di giudizio- ivi spese generali IVA e CPA.

In Sede Istruttoria

Ordinare alla parte convenuta di produrre copia di tutte le fatture emesse dalla sua costituzione ad oggi, l'elenco clienti e copia notarizzata del

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de149 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

registro delle fatture. Ordinare il sequestro dei progetti e disegni tecnici della sia presso la .r.l. che presso terzi.

Disporre C.T.U. tecnica per accertare l'identità delle centrifughe prodotte dalla con i disegni tecnici e progetti della

Disporre C.T.U. contabile per accertare e quantificare i danni riportati dalla Filac S.a.s. danni al fatturato ed alla perdita di valore commerciale.

Con espressa riserva di articolare prova per testi.

*****

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d156a

Per la convenuta: Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

a) nel merito, rigettare tutte le domande avverse, perché infondate in fatto e in diritto e/o non provate;

b) in via istruttoria, senza inversione degli oneri probatori e senza che ciò costituisca rinuncia ad avvalersi del disposto (peraltro inderogabile) dell'art. 115 c.p.c., l'esponente chiede l'ammissione: a) della prova sui capitoli per interpello e testi formulati nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati (memoria da intendersi qui trascritta e ribadita integralmente); b) del capitolo a prova contraria formulato nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati e/o richiamati (memoria da intendersi qui trascritta e ribadita integralmente); c) della prova contraria sui capitoli avversari, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, con i testi indicati e/o richiamati nella nostra memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. (memoria da intendersi qui trascritta e ribadita integralmente);

c) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al contributo C.P.A. e all'I.V.A., ai sensi di legge.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 15.10.2012 , indicato come legale rappresentante della stessa e in proprio, hanno convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al risarcimento di asseriti danni per concorrenza sleale *ex* artt. 2600 e 2043 c.p.c. e conseguenti alla mancata consegna e/o consegna "in maniera difettosa e/o non funzionante" delle attrezzature, nonché al risarcimento di danni morali e alla restituzione di disegni e progetti costruttivi, a suo tempo realizzati dal Comandante della ., che sarebbero stati in possesso della convenuta. Del pari l'attrice ha domandato che fosse vietata alla convenuta e/o a terzi la fabbricazione e la vendita dei settori dei cesti filtranti per le centrifughe già prodotte dalla in esecuzione dei progetti e disegni tecnici realizzati da per conto e nell'interesse della . Si è costituita in giudizio ., depositando comparsa di risposta e chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse.

2. Con ordinanza del 9 ottobre 2013 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 settembre 2013, considerate le domande ed eccezioni formulate dalle parti e le rispettive

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARDEAI O CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e1562

deduzioni nonché l'assorbente valutazione dell'accordo di risoluzione per mutuo consenso intervenuto fra le parti il 3 maggio 2010 e ritenuto inoltre che, allo stato, le prove dedotte potessero risultare irrilevanti, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

3. Il G.I. non ha ritenuto di disporre alcuna CTU in quanto questa, considerata l'irrilevanza delle prove dedotte dalle parti, avrebbe avuto carattere esplorativo. Come noto, il suddetto mezzo d'indagine non può essere disposto *"al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati"* (Cass. civ. n. 5422 del 15 aprile 2002). Non vi è peraltro contestazione circa l'esistenza ed il contenuto dell'accordo di risoluzione per mutuo consenso (intestato appunto "Risoluzione per mutuo consenso di contratto di affitto di azienda), intervenuto tra le parti il 3 maggio del 2010 (doc. 11 prodotto dagli attori).

4. Il Collegio ritiene anzitutto necessario pronunciarsi in merito alle contestazioni avanzate ripetutamente dalla convenuta circa le molteplici circostanze di fatto da essa dedotte con la propria comparsa di costituzione e risposta che non sarebbero state contestate specificamente e tempestivamente dall'attrice e che dovrebbero pertanto considerarsi provate. Come noto, ai sensi dell'art. 115 comma primo c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. La giurisprudenza ha poi precisato che: *"In materia di procedimento civile, la mancata contestazione di circostanze di fatto determina la loro definitiva acquisizione al processo"* (Corte appello Perugia sez. lav., sentenza n. 201 del 30 settembre 2013).

Si pongono senz'altro dei dubbi interpretativi circa il termine entro cui un dato di fatto possa ritenersi tempestivamente contestato. La normativa applicabile non affronta infatti *expressis verbis* la questione posta. Ad avviso del Collegio si può ritenere, come sostenuto dagli attori, che

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d158a

il *dies ad quem* coincida con la seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. perché è proprio con tale memoria che è possibile "replicare alle domande ed alle eccezioni". Peraltro, a rigore, la contestazione specifica è una forma di replica. Pertanto, il Collegio ritiene di valutare le circostanze di fatto come riportate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, tenendo conto delle repliche e delle contestazioni avanzate da parte attrice, sino alla memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2 di quest'ultima.

Secondo un'altra impostazione, la contestazione specifica atterrebbe al *thema probandum* e, pertanto, sarebbe possibile contestare (in modo specifico) finché non viene definitivamente 'perimetrato' il tema della prova e ciò avviene con la terza memoria *ex* art. 183 comma 6 c.p.c..

Una terza impostazione, di parte della giurisprudenza, vuole che la contestazione specifica sia fatta alla prima occasione utile, ciò emergendo da tutto il sistema processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo all' art. 111 della Costituzione; in tal senso, Cassazione civile, sentenza n. 5191 del 27 febbraio 2008 ove si legge: *"ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto"*).

In tal senso si esprimono anche le due sentenze richiamate dalla convenuta nella propria memoria conclusionale (pag. 4) che indicano quale termine ultimo per la contestazione la memoria n. 1.

Anche dopo la riforma del 2009, il dibattito è continuato a proposito di tale supposta «irreversibilità», nel sancire che una piena *relevatio* della controparte dall'onere di dare prova ulteriore dei fatti «non contestati», possa dirsi maturata, oppure no, quantomeno con il decorso dei termini previsti dall'art. 183, 6° co., n. 1 o n. 2, per la «precisazione» e/o per la «modificazione» delle difese già proposte, oppure per le c.d. «repliche», ove si tenga conto dell'esigenza (costituzionalmente garantita, vedi art. 111 comma 2 Cost.) di situare temporalmente l'onere di «contestazione specifica» nella «prima difesa utile» (così, ad es., ancora Cass. n. Trib. Varese, sent. 14.10.2011, il quale parla di «tempestività» della

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da149 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a156

contestazione, equiparandola all'eccezione in senso stretto). Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, l'onere di contestazione riguarda unicamente i fatti noti alle parti (Cass. n. 3576/2013), dovendosi quindi valutare se la non applicazione del principio di non contestazione dipenda dalla non conoscenza mera oppure se concerna solo i casi di non conoscenza incolpevole o verosimile. Si è rilevato, infine, che, nel caso in cui le circostanze non contestate risultino da un documento, il principio di non contestazione opererebbe solo nel caso in cui tale documento sia «giuridicamente esistente» (Cass. n. 13206/2013).

Si discute poi anche dell'eventuale «effetto vincolante» della «non contestazione specifica», che – secondo la Cass. S.U., n. 761/2002 – dovrebbe imporre al giudice di *"astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato"*, sì da ritenerlo sussistente *tout court*, in quanto espunto dal *thema probandum* per volontà «dispositiva» delle parti. Potrebbe in proposito osservarsi - come osservato dalla dottrina - che i canoni strutturali del giusto processo, subordinando necessariamente le *chances* di una decisione giusta ad un accertamento (quanto più possibile) veritiero dei fatti controversi, si oppongano recisamente alla teorizzazione di un siffatto vincolo assoluto per il giudice, posto che un fatto «non contestato» non equivale epistemicamente ad un fatto «provato», ma la sua allegazione rimane oggettivamente incerta, e, come già si è detto, la verità ontologica e storica del fatto non è mai disponibile per volontà di parte. Se ne arguisce che il giudice – anche a prescindere dall'esercizio dei suoi poteri-doveri, più o meno eccezionali, di intervento istruttorio *ex officio* – ha comunque il dovere imprescindibile di sottoporre il fatto «non contestato» ad un attento controllo probatorio, ogni qual volta altre fonti attendibili di prova lo inducano a dubitare della sua veridicità o, addirittura, ne dimostrino apertamente la falsità.

Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene di poter prendere in considerazione le circostanze di fatto come riportate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, tenendo conto delle repliche e delle contestazioni avanzate da parte attrice, a tutto voler concedere sino alla memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2 di quest'ultima.

5. Al fine di un corretto inquadramento della controversia occorre ora precisare i rapporti commerciali che sono intercorsi tra le parti. e la hanno sottoscritto in data 30 aprile 2008 un contratto di affitto d'azienda (doc. 8 del fascicolo attoreo) mediante il quale la prima società ha concesso in affitto alla un'azienda corrente in Monza,

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de149 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

avente ad oggetto l'attività di officina di costruzioni meccaniche nonché la costruzione e la installazione di impianti per il sollevamento acqua, acquedotti e similari.

La durata del suddetto contratto era fissata in tre anni, con decorrenza dal primo maggio 2008 al 30 aprile 2011 e con possibilità di tacito rinnovo per egual periodo, in assenza di disdetta di una delle parti (cfr. clausola 4 del contratto sub doc. 8 degli attori).

In data 3 maggio 2010 è intervenuta una risoluzione per mutuo consenso di contratto di affitto di azienda (il già citato doc. 11 depositato dagli attori), ai sensi dell'art. 1372 c.c..

Di tale risoluzione è utile richiamare la clausola 3 che recita: *"la società , come sopra rappresentata, dichiara di accettare la risoluzione del contratto e rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa per il futuro, dichiarando a propria volta di non avere più nulla a pretendere"*; nonché la clausola 6: *"Le parti convengono espressamente che il presente atto ha effetto transattivo e, pertanto, nulla è più dovuto tra le stesse per la suddetta causale"*. A ciò si aggiunga la circostanza che, mentre la clausola 2 della risoluzione prevede una rinuncia a qualsiasi pretesa per il futuro a carico di entrambe le parti, la successiva clausola 3 dispone un onere solo a carico dell'attrice, in un'ottica unilaterale. Da ciò si desume la necessità di sottolineare la rinuncia delle pretese da parte di che lascia ben desumere l'eventualità che si temesse l'instaurazione di una lite da parte della medesima. Ancora eventuali crediti o debiti sopravvenienti sono espressamente posti ad esclusiva spettanza della . La convenuta pertanto si è fatta carico del pagamento di qualsivoglia incombenza di natura debitoria che fosse sorta successivamente alla sottoscrizione della risoluzione del contratto di affitto d'azienda.

Si tratta anzitutto di comprendere se la risoluzione di cui al doc. 11 degli attori costituisca o meno una transazione. Ai sensi dell'articolo 1965 c.c.: "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti".

Orbene la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "*elementi imprescindibili per la validità di una transazione sono l'esistenza di una* res dubia, *cioè di un rapporto giuridico avente carattere di incertezza, e le reciproche concessioni dei contraenti. Ne consegue che è invalida la transazione contenente il pieno riconoscimento della pretesa di una parte a fronte di una totale*

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: da142 - Firmato Da: CARDEALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 15e

rinuncia da parte dell'altra" (Cass. civ., sentenza n. 24169 del 25 ottobre 2013; in tal senso anche: Cass. civ., sentenza n. 72 del 3 gennaio 2011; Cass. civ., sentenza n. 7999 dell'1 aprile 2010 e Cass. civ. sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999). L'oggetto della transazione peraltro non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.

D'altro canto, "*l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni. Non è necessario, pertanto, che dall'atto di transazione risultino le rispettive tesi contrapposte e le reciproche concessioni, ma è sufficiente che il complesso dei diritti abdicato dall'uno o dall'altro contraente si desuma anche per via di logica consequenzialità dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello preesistente, potendo il giudice, in base alle norme sull'ermeneutica contrattuale, attingere a ogni elemento idoneo a precisare e chiarire i termini dell'accordo, anche se non richiamato nell'atto, senza che ciò comporti violazione del principio che la transazione va provata per iscritto"* (Cass. civ. sentenza n. 5052 del 28 febbraio 2013) ed ancora "*ai fini dell'esistenza della transazione non è necessario che, nell'atto che la consacra, le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle reciproche concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo invece sufficiente che il complesso delle pretese totalmente o parzialmente rinunciate dall'uno o dall'altro contraente possa desumersi sinteticamente, sebbene con certezza e per via logica di consequenzialità, del nuovo regolamento degli interessi; la prova scritta è richiesta dalla legge "ad probationem", onde non osta alla qualificabilità di un contratto come transazione il fatto che le reciproche concessioni tra le parti non siano specificamente indicate nel documento ma possano emergere dal complesso dell'atto nonché da elementi eventualmente esterni a esso"*. (Cass. civ., sentenza n. 3703 del 14 febbraio 2008).

Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non deve considerarsi quale essenziale la presenza dell'erogazione di un corrispettivo da una delle parti affinché un accordo possa rientrare nella definizione di transazione di cui all'art. 1965 c.c.. E' poi da considerarsi in ogni caso irrilevante la proporzione tra le reciproche concessioni, con l'ulteriore conseguenza che la

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de143 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d158a

transazione non può essere impugnata per causa di lesione (in tal senso, Trib. di Roma sez. II, sentenza n. 2953 del 9 febbraio 2010).

Il Collegio pertanto, a seguito dell'analisi ermeneutica, ritiene che l'accordo di risoluzione sottoscritto dalle parti, alla luce del suo contenuto, possa essere considerato quale transattivo. Tenuto presente che una delle funzioni primarie della transazione è prevenire l'instaurarsi di una lite tra le parti che l'hanno sottoscritta, si può rilevare come dal testo della scrittura del 3 maggio 2010 si deduca la situazione di disaccordo alla quale erano giunte e essendo espressamente prevista la rinuncia da parte di entrambe ad avanzare qualsiasi ulteriore pretesa, anche futura, in relazione al contratto in quella sede risolto. Di ciò si trova prova nella circostanza di fatto, non contestata, che il Sig. sia stato amministratore di entrambe le società in causa fino a 13 giorni prima della sottoscrizione della risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Non si può ritenere pertanto che a tale momento egli non avesse chiaro lo stato di avanzamento della restituzione dei beni strumentali o dei propri disegni e progetti costruttivi da parte della convenuta, nonché le eventuali ulteriori incombenze che avrebbero potuto sussistere in capo alle parti. Peraltro, si segnala che altrettanto incontestata appare la circostanza relativa all'obsolescenza dei macchinari, già al momento della loro cessione alla convenuta.

Come detto al punto 4 che precede, il Collegio ritiene di valutare le circostanze di fatto come riportate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, tenendo conto delle repliche e delle contestazioni avanzate da parte attrice, sino alla memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2 di quest'ultima. Non si considera certo valida ed efficace, ai fini e per gli effetti di cui all'art 115 c.p.c. comma primo, la contestazione generica ed integrale di cui alla memoria *ex* art. 186 comma 6 n. 2 della (depositata in data 14.5.2013). Si ritengono quindi provate, in quanto non contestate in alcun modo dagli attori, l'affermazione che il sig. fosse amministratore della fino al 20 aprile 2013 e, cioè, fino a 13 giorni prima della risoluzione del contratto di affitto d'azienda (ciò è affermato nella comparsa di costituzione della il a pagina 7). Occorre evidenziare come sia a dir poco improbabile che, in un lasso di tempo così breve, la convenuta abbia trasportato al di fuori dei locali aziendali e/o danneggiato i macchinari, non essendovi alcuna specifica allegazione in tal senso.

Appare poi rilevante quanto affermato da e non contestato da circa la mancata redazione di un inventario dei beni d'azienda concessi tramite il contratto di affitto

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GABOREAU CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 1f5c

d'azienda né al momento della stipula né al momento della risoluzione del medesimo contratto. Ciò denota infatti uno scarso interesse da parte della e dello stesso e/o un segnale di un oggettivo ridotto valore dei beni aziendali ceduti. Detta circostanza risulta aggravata dal fatto che gli elenchi dei beni e delle attrezzature che sarebbero stati consegnati al momento della sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda sono diversi fra l'una e l'altra parte.

6. Il collegio ritiene che il confronto fra i predetti elenchi (già esaminati nel contraddittorio delle parti ed ora nuovamente sigillati, in buste chiuse, in attesa di eventuali utilizzi successivi: vedi le due buste prodotte una da ciascuna delle parti sub doc. 7), non apporti alcun elemento utile a chiarire la situazione dell'effettivo stato in cui si trovavano i macchinari, non essendo chiaro e non essendo possibile accertare quali macchinari siano stati effettivamente consegnati e in quali condizioni. Inoltre il valore di transazione omnicomprensiva attribuito alla risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto d'azienda rende a maggior ragione superfluo ogni possibile accertamento ulteriore.

Anche il capitolo di prova dedotto sul punto dall'attrice (capitolo 1 della memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2) appare generico e inammissibile, nel momento in cui fa riferimento all'elenco a firma , essendovi in atti due elenchi diversi a firma di quest'ultimo (appunto i due elenchi contenuti nelle buste sub 7).

A ciò si aggiunga che altrettanto incontestata appare la circostanza che il sig. era presente di persona quando fece "il trasloco" ed ha sempre avuto le chiavi dell'azienda (in tal senso si veda pagina 9 della comparsa di costituzione della convenuta).

Si ritiene pertanto che le pretese avanzate in questo giudizio dagli attori per il risarcimento del danno derivante dalla mancata restituzione dei beni strumentali da parte della convenuta alla , nonché per la restituzione dei disegni e dei progetti creativi (meglio specificati nelle sopra richiamate conclusioni), siano da considerarsi come già rinunciate con la sottoscrizione dell'accordo di risoluzione per mutuo consenso.

Alla luce di tutte la considerazioni sopra svolte, si ritiene che le domande attoree debbano essere rigettate.

7. Pur non essendo determinante per la qualificazione della condotta della convenuta quale sleale (di cui si tratta nel punto che segue) e tenendo conto dell'avvenuta risoluzione del

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

contratto con efficacia transattiva, si ritiene utile richiamare l'applicabilità dell'art. 2561 c.c. ai contratti di affitto d'azienda, in virtù del richiamo al successivo art. 2562 c.c..

La disposizione di cui all'art. 2561 c.c. prevede a carico dell'affittuario di un'azienda l'onere di gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficacia dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Si ritiene di poter dedurre da tale disposizione un dovere di diligente gestione dell'azienda. Ad ogni buon conto la sottoscrizione tra le parti dell'accordo di risoluzione per mutuo consenso sopra ampiamente richiamato (doc. 11 degli attori) ha comportato l'epressa rinuncia delle rispettive pretese afferenti al contratto di affitto d'azienda, tanto da parte dell'attrice quanto della convenuta.

8. Restano in ogni caso esclusi dal contenuto dell'accordo di risoluzione gli eventuali fatti di concorrenza sleale posti alla base di un'ulteriore domanda di risarcimento formulata dagli attori, in quanto illecito di natura extracontrattuale. Il profilo di concorrenza sleale ivi prospettato riguarderebbe in via principale la comunicazione inviata da parte della convenuta alla clientela nel mese di maggio 2010 (ed, in particolare, il 5 maggio 2010 vedi doc. 16 degli attori).

Occorre anzitutto sottolineare come il quadro delineato dall'attrice non sia di facile lettura, essendo ampiamente contestato dalla convenuta e non fondandosi *in toto* su prove documentali.

Quanto all'esito del procedimento cautelare (conclusosi con l'ordinanza inibitoria del dott. , in data 22.10.2010, rispetto alla quale il presente giudizio non segue quale giudizio di merito di quel procedimento cautelare, stante la distanza temporale rispetto alla notifica dell'odierna citazione), non essendo il Collegio in alcun modo vincolato da quella valutazione, si deve considerare che - *re melius perpensa* - la comunicazione prodotta dagli attori *sub* doc. 16 riporta delle circostanze di fatto veritiere e non contestate, relative unicamente alla mutazione interna della compagine sociale della , con l'uscita del sig. da tale società (tutti eventi corrispondenti a verità), e non facendo riferimento alcuno, invece, alla , né ad una cessazione di qualsiasi attività in capo al .

Le comunicazioni prodotte dagli attori sub docc. 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29 altro non sono che normali reazioni della clientela: da alcune mail risulta che la comunicazione *de qua* avesse suscitato dubbi circa l'abbandono del sig. di ogni attività. Tuttavia tali preoccupazioni sembravano legate all'età avanzata dello stesso e non ad equivoci creati dal contenuto della comunicazione inviata da

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de140 - Firmato Da: CARDEALI CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2

Non risulta sufficientemente argomentata né tantomeno provata la presunta perdita di clienti cui la sarebbe andata incontro a seguito della risoluzione del contratto di affitto d'azienda, né tantomeno il nesso di causalità tra le perdite in fatturato che l'attrice asserisce di aver subito e le condotte della convenuta.

Quanto all'assunto di parte attrice secondo cui alcuni dei dipendenti di , dopo la risoluzione del contratto, non avevano ripreso servizio presso quest'ultima in quanto assunti dalla , risulta circostanza incontestata che due dei tre dipendenti siano stati assunti direttamente dalla convenuta ed il terzo sia invece un collaboratore esterno.

A ciò si aggiunga che, se è pur vero che rientra nella fattispecie di cui all'art. 2598 c.c. n. 3 lo "storno di dipendenti o collaboratori" (anche parasubordinati, C. 13658/2004) attuato al fine di ottenere un diretto vantaggio a danno del concorrente, tuttavia, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il mero passaggio di dipendenti da una impresa all'altra non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, poiché così interpretata la norma contrasterebbe con il diritto del prestatore di migliorare la propria posizione economica (art. 35 Cost.), nonché con il principio di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.). Tale contegno diviene infatti illecito concorrenziale solo quando sia accompagnato da una serie di elementi - quali, per quanto qui interessa, il numero dei dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che rivestivano - che evidenziano l'illiceità della condotta dell'impresa stornante, la quale si avvale degli investimenti formativi effettuati dall'impresa stornata sui propri dipendenti (Trib. Torino 16.1.2009 e giurisprudenza costante della Sez. Spec. di Milano).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene non possa configurarsi a carico della convenuta alcuna condotta di concorrenza sleale, successiva alla risoluzione del contratto di affitto di azienda, dovendosi rigettare la domanda di risarcimento che l'attrice ha avanzato su tale fondamento.

Gli altri episodi riferiti da parte attrice, quest'ultima richiama un contratto per la vendita di cestelli filtranti stipulato dalla convenuta con la società israeliana , le cui trattative sarebbero iniziate nel 2008 per opera del sig. (vedi doc. 31 degli attori), contratto poi concluso dai sig.ri . e , avendo detta società israeliana, dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda sopra richiamato, non più inviato ordini alla , bensì alla .. Richiama inoltre una vicenda analoga che si sarebbe verificata anche con altre società, già clienti di vecchia data della ., ed in particolare la società tedesca

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: da142 - Firmato Da: GABRIELLI CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

e la società marocchina .. Si deve a tale riguardo rilevare che la convenuta contesta nel merito gli addebiti relativi ai singoli clienti che l'attrice avrebbe perso così come prospettati da quest'ultima. Il Collegio ritiene, innanzitutto, che non siano sufficientemente provati detti accadimenti in fatto; secondariamente che gli episodi riferiti non appaiono connotati da comportamenti negativi attribuibili alla convenuta, ben potendo essere effetto del normale gioco della concorrenza sul mercato, escludendosi che di per sé possano essere qualificati come condotta di concorrenza sleale.

Le conclusioni definitive circa le domande svolte da parte attrice individuano la totale soccombenza della stessa che viene, pertanto, condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta. Trovano qui applicazione le nuove tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, entrato in vigore il 3.4.2014, dunque antecedentemente all'ultimo atto difensivo compiuto dalle parti in data 24 e 28.4.2014 con il deposito delle memorie di replica. L'ammontare di dette spese viene determinato, in relazione al valore della causa ed all'importanza delle questione trattate, con riferimento alla nota spese depositata dal difensore della , nella somma di €. 11.500 oltre 15% di spese forfettarie, oltre ulteriori accessori di legge.

P.Q.M.

La Sezione Specializzata in materia di Impresa A del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

1. rigetta tutte le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio liquidate a favore della convenuta nell'importo di € 11.500,00, oltre 15% di spese forfettarie ed ulteriori accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2014.

Il Presidente estensore

dott. Marina Tavassi

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de142